

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 942

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MICHELI PIETRO

Presentata il 30 gennaio 1969

Modifica dell'articolo 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il capo II del titolo II del codice di procedura civile che regola l'espropriazione mobiliare (articolo 513 e seguenti) pone tutti i beni del debitore a disposizione della esecuzione (articolo 2910 del codice civile) con la sola esclusione dei beni tassativamente indicati dall'articolo 514 del codice stesso, esclusione veramente irrisoria che riduce il debitore in uno stato di indigenza e di mancanza dei mezzi più elementari per la vita, non certo conciliabili col grado della nostra civiltà e col principio di socialità che ad essa si ispira.

L'articolo 514 del codice di procedura civile menziona fra le cose assolutamente impignorabili « l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, gli utensili di casa e di cucina, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia che convivono con lui ». La norma sostanzialmente risale al codice civile del 1865, essendosi la riforma del 1940 limitata a migliorare la formulazione dell'articolo e ad introdurre nella previsione normativa l'anello nuziale.

Il principio ispiratore della disposizione è quello di un equo contemperamento tra l'interesse generale a che i crediti siano soddisfatti e l'interesse generale postulante che la

persona umana sia salvaguardata nei suoi valori più essenziali. Ora nessuno può contestare che quella equilibrata valutazione dei due opposti interessi debba soggiacere ad un'interpretazione evolutiva che tenga conto delle moderne esigenze, delle nuove prospettive che queste aprono, della diversa caratterizzazione che esse danno ai problemi tramandati dal passato.

Non vi è dubbio che nella moderna società, per effetto dell'acquisito più diffuso benessere materiale, dell'avvenuto maggiore inserimento dell'uomo negli schemi organizzativi dello Stato, dell'apporto più determinante che al cittadino si richiede, in termini di uguaglianza e di mancanza di discriminazione tra le diverse categorie o classi, debba ritenersi ampliata la sfera di stretta attinenza alla persona umana che costituisce la giustificazione razionale dell'impignorabilità assoluta dei beni che in essa sfera ricadono.

Gli elettrodomestici non sono più visti come beni voluttuari; essi sono ormai entrati nelle consuetudini del cittadino medio, in certi casi sono strumenti indispensabili per l'utilizzazione di cibi imposti dalle tecniche conservative moderne (frigo), sempre costituiscono la liberazione di un asservimento

totale dell'uomo alle fatiche domestiche, talvolta sono i veicoli indispensabili delle moderne tecniche di diffusione delle notizie e della cultura (radio, televisione). Lo stesso discorso dei mobili di casa, che sono nel mondo odierno preordinati ad una decorosa convivenza familiare.

Tutto ciò senza tener conto dell'incidenza deleteria che può avere nell'educazione dei giovani la carenza assoluta di un arredamento adeguato alle condizioni della famiglia, il quale consenta di chiamare « casa » quattro pareti e di dare un calore umano ad una dimora.

Giova infatti considerare che il debitore, colpito dallo sfavore economico, viene a trovarsi con la famiglia in una situazione ambientale di indigenza miserabile, cui non corrisponde praticamente un apprezzabile vantaggio per il creditore, e ciò in contrasto con i concetti di socialità che informano la nostra civiltà e in contrasto con le disposizioni della stessa Costituzione repubblicana.

Quest'ultima, infatti, agli articoli 30 e 31, statuisce i due concorrenti principi del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e della missione della Repubblica di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento degli obblighi relativi. È questa la manifestazione del principio fondamentale statuito dall'articolo 2, per cui la Repubblica « riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ».

Come si conciliano con tali principi costituzionali e, diremo, coi principi più elementari dell'umanità, le arcaiche disposizioni del codice procedurale in tema di esecuzione mobiliare? Come è possibile ottemperare al superiore principio costituzionale di

tutelare la dignità dell'uomo, della famiglia, di mantenere, educare e istruire la prole, imposto ai genitori, quando per ragioni debitorie alla famiglia sono lasciati i soli letti e i soli strumenti indispensabili per la cucina e il lavoro?

Nel tentativo di equo temperamento dell'interesse creditorio con quello della persona umana, la figura dell'esecutato non può essere riguardata in modo a sé stante, senza tener conto dei vincoli familiari che essa abbia posto in essere e dei connessi interessi.

D'altra parte è notorio che in pratica dall'esecuzione mobiliare cadente sugli arredi domestici il creditore poco o nulla realizza, dopo la deduzione delle spese giudiziali e a seguito di vendite che non danno il miglior realizzo per le interferenze ben note di speculatori.

Questi i motivi che fanno ritenere incidenti nella sfera di indispensabilità prevista dall'articolo 514 gli oggetti dei quali si è parlato.

Non deve apparire un ostacolo all'accoglimento della proposta norma la considerazione che per essa si introduce un criterio discrezionale, di difficile concretizzazione pratica, per ritenere elettrodomestici e mobili inclusi fra i beni impignorabili. Giova infatti osservare che anche la formulazione in vigore dell'articolo 514 prevede il principio della indispensabilità, cui giurisprudenza e dottrina hanno dato un contenuto concreto, enunciandolo dalla prassi giudiziaria: pertanto appare conveniente lasciare al giudice ordinario e all'interprete di trovare l'equilibrato riferimento del predetto principio ai nuovi beni inseriti nella norma.

Si confida, pertanto, che l'indiscutibile valore umano del quale si fa portatrice la presente proposta, renda ben disposti gli onorevoli colleghi al suo accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il testo dell'articolo 514 del codice di procedura civile, al n. 2), è modificato come segue:

« 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i mobili, gli elettrodomestici e gli utensili di casa e di cucina, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia che convivono con lui ».